



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 5 del 30.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09.45**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Cognome e Nome	P/A
SAMBRICI CESARE	P
BENINI GIOVANNA	P
SAMBRICI MICHELE	P
GRAZ MARIACATERINA	P
VENTURINI ANNALISA	A
MORA SILVIA	P
TAMENI MICHELE	P
FENOTTI VALENTINO	P
ZUCCHINI LUCA	A
ROSSI LUCA	P
BERTACCHINI SIMONA	P

PRESENTI 9 ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 30.03.2019

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to NADIA PEDERSOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- ✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
 - ✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
 - ✓
-

Caino, li 30.03.2019

Il Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2019.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.G. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

Il Sindaco relaziona l'argomento comunicando che la Tasi resta azzerata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI);
- ✓ l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il Consiglio Comunale determina e disciplina la TASI;
- ✓ l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ✓ ai sensi del successivo comma 677, il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che:

- ✓ all'art.1, comma 14, lett. a) stabilisce l'esonerazione per l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ all'art. 1, comma 14, lett. c) stabilisce la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. È previsto che i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- ✓ all'art. 1, comma 28, prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma;

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 13 del 01/07/2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota TASI del 1,5 per mille da applicare alle abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ed equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, escluse dal pagamento dell'IMU;

2) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

VISTO che con il comma 14 della legge di stabilità 2016 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO CHE la legge di stabilità 2016 (l. 208/15) ha introdotto per l'anno l'eliminazione della TASI per le abitazioni principali (ad esclusione delle abitazioni principali di lusso A/1 A/8 A/9) ed il blocco degli aumenti dei tributi locali;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la stessa aliquota TASI deliberata per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019 degli enti locali, di cui all'art. 51 del D.lgs. 267/2000 n. 267;

ACQUISITO, ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 21.02.2018;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

APERTASI la discussione:

La Consigliera Bertacchini Simona, capogruppo consiliare di minoranza "Caino per tutti" precisa che la tassa è stata istituita nel 2015, e che lei era contraria già nel 2015; quindi procede con la dichiarazione di voto.

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti 2 (Bertacchini Simona, Rossi Luca), espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2018:

- ✓ immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
- ✓ altri immobili: aliquota pari a zero;

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e che le disposizioni in essa contenute hanno efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti 2 (Bertacchini Simona, Rossi Luca), espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.03.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°,
del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI